

## I congedi COVID-19 nel D.L. 30/2021

Il D.L. 13 marzo 2021, n. 30 ha introdotto all'art. 2 una serie di previsioni a sostegno dei lavoratori con figli minori. Queste misure, sintetizzate di seguito, **si applicano al personale della scuola fino al 30 giugno 2021**:

ART. 2	Condizione del dipendente	Misura di sostegno prevista
Comma 1	<p><b>con figlio convivente minore di 16 anni in</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sospensione didattica in presenza;</li> <li>• malattia per infezione Covid-19;</li> <li>• quarantena disposta da DdP</li> </ul>	<p>il dipendente può svolgere, alternativamente all'altro genitore, la prestazione lavorativa in lavoro agile per un periodo corrispondente <b>in tutto o in parte</b> alla durata della situazione riguardante il figlio</p>
Commi 2-3	<p><b>con figlio convivente minore di 14 anni in</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sospensione didattica in presenza;</li> <li>• malattia per infezione Covid-19;</li> <li>• quarantena disposta da DdP</li> </ul> <p>e</p> <p><b>con figlio con disabilità ex art. 4 c. 1 L. 104/1992 in</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sospensione didattica in presenza;</li> <li>• in centri diurni di cui è stata disposta la chiusura</li> </ul>	<p>se la prestazione non si può svolgere in lavoro agile, il dipendente, alternativamente all'altro genitore, può astenersi per un periodo corrispondente <b>in tutto o in parte</b> alla durata della situazione riguardante il figlio.</p> <p>Il dipendente riceve indennità <b>pari al 50% della retribuzione</b> (copertura con contribuzione figurativa).</p> <p>Nel caso in cui l'altro genitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stia svolgendo la prestazione lavorativa in lavoro agile, o</li> <li>• stia fruendo del congedo di cui ai cc. 2 o 5, o</li> <li>• non stia svolgendo attività lavorativa, o</li> <li>• sia sospeso dal lavoro,</li> </ul> <p>il dipendente può fruire di tale misura solo in riferimento ad altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo delle misure di cui ai cc. 1-6 (c. 7).</p>
Comma 4	<p><b>con giorni di congedo parentale</b> (artt. 32 e 33 D. lgs. 151/2001) <b>già fruiti dal 1/1/2021 al 13/3/2021</b> durante periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; malattia da infezione Covid-19 del figlio; quarantena del figlio</p>	<p>tali giorni, già fruiti, possono essere convertiti a domanda del dipendente nel <b>congedo di cui ai cc. 2-3 (non sono, quindi, computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale)</b></p>
Comma 5	<p><b>con figlio tra 14 e 16 anni in</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sospensione didattica in presenza;</li> <li>• malattia per infezione Covid-19;</li> <li>• quarantena disposta da DdP</li> </ul>	<p>Il dipendente, alternativamente all'altro genitore, può ricorrere al congedo di cui al c. 2 senza retribuzione o indennità di cui al c. 3 (50%) e senza contribuzione figurativa.</p> <p>Nel caso in cui l'altro genitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stia svolgendo la prestazione lavorativa in lavoro agile, o</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• stia fruendo del congedo di cui ai cc. 2 o 5, o</li> <li>• non stia svolgendo attività lavorativa o</li> <li>• sia sospeso dal lavoro,</li> </ul> <p>il dipendente può fruire di tale misura solo in riferimento ad altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo delle misure di cui ai cc. 1-6 (c. 7).</p>
Comma 6	<b>con figlio convivente minore di 14 anni</b>	Bonus per acquisto di servizi di baby-sitting: <b>NON APPLICABILE AL PERSONALE DELLA SCUOLA</b>